

All'Ispettorato Nazionale del lavoro

Al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei  
consulenti del lavoro

LORO SEDI

**Oggetto:** Esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.  
Sessione 2019. Efficacia del certificato di compiuta pratica.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro ha chiesto l'avviso di questa Direzione Generale in ordine alla possibilità di ammettere alla corrente sessione degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro anche i candidati in possesso di un certificato di compiuta pratica la cui efficacia venga meno prima del 16 luglio 2019, termine per la presentazione delle domande previsto dal decreto direttoriale n. 3/2019 (pubblicato in G.U. del 29 gennaio 2019) .

Al riguardo, acquisito il parere dell'Ufficio legislativo di questo Ministero, si forniscono le seguenti indicazioni finalizzate a garantire il comportamento uniforme delle Commissioni costituite presso i competenti ispettorati nella valutazione delle domande nonché ad assicurare la regolare partecipazione dei candidati.

Il d.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, recante il regolamento di riforma degli ordinamenti professionali, ha introdotto il limite quinquennale di efficacia dei certificati di compiuta pratica per i tirocini iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (art. 6, comma 12, del citato d.P.R. n. 137).

A seguito di tale riforma possono, in concreto, verificarsi le seguenti ipotesi:

- il quinquennio di efficacia del certificato di compiuta pratica, in corso di validità al momento della presentazione della domanda, termina prima della scadenza del 16 luglio 2019;
- il quinquennio di efficacia del certificato di compiuta pratica, in corso di validità alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione degli esami per la sessione 2019, termina prima della presentazione della domanda da parte del candidato (che quindi nella domanda di ammissione agli esami non potrebbe dichiarare di essere in quel momento in possesso di un certificato in corso di validità).

Trovandosi a dare prima applicazione alle disposizioni introdotte dal d.P.R. n. 137/2012, per evitare che nelle situazioni prospettate si determini un pregiudizio per gli aspiranti candidati, si ritiene possibile adottare un criterio interpretativo ispirato al generale principio del *favor participationis*, tale da considerare ammissibili alle prove d'esame i candidati in possesso di un certificato di compiuta pratica in corso di validità alla data di pubblicazione del bando (Gazzetta Ufficiale del 29 gennaio 2019).

Ne consegue che potranno essere ammessi agli esami coloro che rientrino in una delle due ipotesi sopra citate, fermo restando il possesso degli altri requisiti maturati entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione, così come previsto all'articolo 4.5 del citato decreto direttoriale n. 3/2019.

**Il Direttore Generale**  
Romolo de Camillis

Documento firmato digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.